

Circolare n° 4 del 15/05/2023 – Decreti Bollette e Blocca Cessioni

Gentili Clienti, con la presente Circolare presentiamo le principali novità fiscali dei seguenti provvedimenti legislativi:

- D.L. 34 del 30/03/2023, c.d. “D.L. Bollette”;
- D.L. 11 del 16/02/2023, c.d. “Decreto Blocca Cessioni”.

NOVITÀ DEL DECRETO BOLLETTE	ARTICOLO
1. <u>Bonus sociale elettrico e gas - Rafforzamento</u>	1
2. <u>Riduzione dell'IVA sul gas per il II trimestre 2023</u>	2
3. <u>Contributo in quota fissa in caso di prezzi gas elevati</u>	3
4. <u>Proroga crediti d'imposta per il II trimestre 2023</u>	4
5. <u>Modifica della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo</u>	5
6. <u>Agevolazioni per interventi di risparmio energetico</u>	7
7. <u>Definizione agevolata delle controversie pendenti</u>	17
8. <u>Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale</u>	18
9. <u>Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale</u>	19
10. <u>Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione</u>	20
11. <u>Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179 della legge 29 dicembre 2022, n. 197</u>	21
12. <u>Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria</u>	22
13. <u>Causa speciale di non punibilità dei reati tributari</u>	23
NOVITÀ DEL DECRETO BLOCCA CESSIONI	ARTICOLO
14. <u>Proroga per il completamento dei lavori per le villette</u>	1, co. 1
15. <u>Conversione dei crediti eccedenti in Titoli di Stato</u>	1, co. 1
16. <u>Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali</u>	2

17.	<u>Detrazione in 10 anni delle spese 2022</u>	2, co. 3-sexies
18.	<u>Remissione in bonis oltre il 31 marzo per le spese 2022</u>	2-bis
19.	<u>Compensazione orizzontale crediti fiscali</u>	2-quater

1. BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS – RAFFORZAMENTO

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, “ARERA”, ha rafforzato il bonus sociale elettrico e gas per il secondo trimestre 2023.

Nello specifico, la rideterminazione riguarda:

- le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al DM 28/12/2007;
- la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3 co. 9 del DL 29/11/2008 n. 185 (compensazione prevista per le persone svantaggiate e con gravi problemi di salute).

Si ricorda che le suddette agevolazioni riguardano nuclei familiari in condizione economica svantaggiata; le condizioni di ottenimento del bonus sono riportate nel sito ufficiale di [ARERA](#).

2. RIDUZIONE DELL’IVA SUL GAS PER IL SECONDO TRIMESTRE 2023

È prevista una riduzione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Tale aliquota ridotta si applica, in via temporanea, nei seguenti casi:

- somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10%;
- alle predette somministrazioni per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali, ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22%.

L’applicazione dell’aliquota del 5% è estesa anche alle:

- forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi al secondo trimestre 2023;
- somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto "servizio energia", contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al secondo trimestre 2023.

Alla luce della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate, limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente.

Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023.

3. CONTRIBUTO IN QUOTA FISSA IN CASO DI PREZZI GAS ELEVATI

È riconosciuto ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale di cui al punto 1 della presente Circolare, un contributo erogato in quota fissa e differenziato a seconda delle zone climatiche, come definite dell'art. 2 D.P.R. 412/93.

Tale contributo riguarda i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso sia superiore alla soglia di 45 euro/MWH.

Si demanda ad un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri per l'assegnazione del contributo.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definirà le modalità applicative e la misura del contributo.

4. PROROGA CREDITI D'IMPOSTA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2023

Vengono previsti per il secondo trimestre 2023 i crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, come per l'annualità 2022 e per il primo trimestre 2023.

Nello specifico, i crediti d'imposta sono stati ridotti e sono riconosciuti in misura pari al:

- **20%** alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
- **10%** alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Restano ferme le condizioni e modalità di conteggio descritte nella [Circolare di Studio n° 9 del 2022](#), mentre il termine per l'utilizzo è fissato entro il 31/12/2023.

5. MODIFICA DELLA BASE IMPONIBILE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO

È stata introdotta una modifica alla determinazione del contributo di solidarietà per il caro bollette, di cui all'art.1 co. 115 - 119 della L. 197/2022, come descritto nella [Circolare di Studio 2/2023](#).

Ricordiamo che tale contributo riguarda esclusivamente soggetti cui ricavi del periodo d'imposta antecedente all'1/1/2023 derivino per almeno il 75% da attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi.

6. AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Al fine della determinazione delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, è ammessa all'agevolazione anche la parte di spesa per la quale è concesso altro contributo dalle Regioni (oppure dalle Province autonome di Trento e Bolzano), purché:

- tale contributo sia cumulabile, secondo le disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali;
- si tratti di contributi istituiti al 31/3/2023 (data di entrata in vigore del DL 34/2023) ed erogati nel 2023 e 2024.

La somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammessa all'agevolazione o al contributo.

7. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI

Le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui l'Agenzia delle entrate è parte, sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 206 a 211, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

8. REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RECLAMO O MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Sono state variate le modalità di regolarizzazione dell'omesso o carente versamento di rate successive alla prima dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione, a seguito di reclamo o mediazione e degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni.

La procedura può essere applicata agli importi che risultano scaduti al 1° gennaio 2023 a condizione che alla medesima data non sia stata notificata la cartella di pagamento.

9. MODIFICA DEI TERMINI DELLA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI E DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE

Il termine per sanare le irregolarità formali previste dal comma 167 della legge 197/2022 è **prorogato al 31 ottobre 2023**.

Il termine per la possibilità del versamento con il ravvedimento speciale previsto dal comma 174 della Legge 197/2022 è **stato prorogato al 30 settembre 2023**.

Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o dilazionato; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto, ovvero della prima rata, entro il 30 settembre 2023. Se il versamento viene rateizzato sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

10. MODIFICA DEI TERMINI IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, CONCILIAZIONE AGEVOLATA E RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Il termine per la presentazione della domanda per la definizione agevolata prevista dai commi 194-195 della legge 197/2022 è stato prorogato al **30 settembre 2023**.

Anche per la definizione degli accordi conciliativi fuori udienza alternativi alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alle corti di Giustizia Tributaria di 1° e 2° grado e alla corte di cassazione aventi per oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate è **stato prorogato il termine al 30 settembre 2023**.

11. INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 1, COMMII 174. 176 E 179 DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

Vengono apportate le seguenti novità alle disposizioni relative alle definizioni agevolate previste dall'art. 1 commi 174,176 e 179 della L. 29 dicembre 2022 n.19:

- sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili attraverso la liquidazione automatica delle dichiarazioni (art 36-*bis*, Dpr 600/1973, per le imposte sui redditi, e art 54-*bis*, Dpr 633/1972, per l'Iva), nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, 197;
- sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni per le quali è possibile avvalersi del ravvedimento ordinario (art. 13, Dlgs 472/1997), commesse in riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata
- sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, ossia l'omessa o errata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (art 4, DI 167/1990), comunque sanabile con l'ordinario ravvedimento operoso. Tuttavia, anche in presenza di tali irregolarità,

possono essere sanate con il ravvedimento speciale le violazioni relative ai redditi di fonte, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie), non rilevabili tramite la liquidazione automatica delle dichiarazioni. La definizione agevolata si applica anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente al 31 marzo 2023 sulla base delle risultanze dei processi verbali di costatazione consegnati entro il 31 marzo 2023.

12. MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTENZIOSO IN MATERIA TRIBUTARIA

La norma inserisce tra i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 158 del T.U. delle spese di giustizia di cui al DPR n. 115 del 30 maggio 2002, n. 115, anche l'Agenzia delle Entrate- Riscossione.

13. CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITA' DEI REATI TRIBUTARI

È prevista una causa speciale di non punibilità per alcuni reati tributari sempre che le relative violazioni siano correttamente definite e le somme dovute siano versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della Legge n. 197/2022, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello. Ne consegue che la norma agevolativa si applica anche a chi abbia già subito una condanna in primo grado. I reati tributari non punibili sono i reati di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis del D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000), omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter dello stesso Decreto) e indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater, comma 1, dello stesso Decreto).

14. PROROGA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLE VILLETTE

Viene previsto un nuovo termine per il completamento dei lavori del Superbonus 110% sulle villette unifamiliari e plurifamiliari autonome, che slitta al **30 settembre 2023**. La condizione necessaria per poter usufruire della proroga rimane sempre quella di aver completato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Secondo la risposta n.1/2022 da parte della Commissione di Monitoraggio sul Superbonus, per dimostrare il raggiungimento di tale percentuale di completamento si rende necessaria un'apposita dichiarazione redatta dal Direttore dei lavori, corredata di documentazione probatoria.

15. CONVERSIONE DEI CREDITI ECCEDENTI IN TITOLI DI STATO

Viene prevista la possibilità, riservata alle banche, intermediari finanziari e assicurazioni, di trasformare le eccedenze di crediti in buoni del tesoro poliennali (Btp), con scadenza non inferiore a 10 anni. La sottoscrizione deve essere fatta nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta, sorti a fronte di spese legate al superbonus, già utilizzate in compensazione, a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.

16. MODIFICHE IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI FISCALI

Come è noto, l'art. 2 del DL. 11/2023 ha stabilito che, a decorrere dal 17 febbraio 2023, **non è più consentito lo sconto in fattura e la cessione dei crediti da bonus edilizi** (ordinari e Superbonus), riconoscendo tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali resta ferma la possibilità di optare per lo sconto/cessione.

In particolare, con le modifiche introdotte in sede di conversione, viene ripristinata la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura nei seguenti casi:

- **interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche** per i quali spetta il bonus al 75% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025;
- **acquisto di case antisismiche ex. Art. 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013, acquisto agevolato al 50% di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati** da impresa di costruzione e **acquisto agevolato al 50% di box di nuova realizzazione** pertinentziali ad abitazione solo se risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi entro il 16 febbraio 2023;
- **interventi da Superbonus e da bonus minori realizzati dagli IACP**, cooperative a proprietà indivisa e ONLUS, a condizione che risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023;
- **interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici** dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e per **gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi meteorologici**;
- **interventi di edilizia libera** solo se:
 - o risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
 - o per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori.

17. DETRAZIONE IN 10 ANNI DELLE SPESE 2022

In relazione alle spese agevolate con Superbonus 110%, viene prevista la possibilità di recuperare la detrazione delle spese sostenute nel 2022 in 10 anni, anziché in 4. Una volta esercitata, tale opzione è irrevocabile ed è subordinata alle seguenti due condizioni:

- a) Il contribuente deve sospendere la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2022;
- b) Il contribuente deve esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2023. In questo modo, la prima quota di detrazione viene rinviata di un anno.

Coloro che dovessero indicare la quota nella dichiarazione di quest'anno (riferita all'anno di imposta 2022) perderanno la possibilità di spalmare la detrazione lungo i 10 anni.

Le modalità di comunicazione della fruizione della detrazione in 10 anni avverranno in via telematica secondo le indicazioni contenute in un provvedimento che verrà emanato dall'Agenzia delle Entrate.

18. REMISSIONE IN BONIS OLTRE IL 31 MARZO PER LE SPESE 2022

La circolare 33/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate aveva già preannunciato, ed ora è stata confermata, la possibilità di effettuare le opzioni di sconto/cessione, relative alle spese sostenute nel 2022, oltre il 31 marzo 2023 mediante la c.d. *remissione in bonis*, ossia mediante il pagamento della sanzione minima di 250 euro entro la scadenza dell'invio delle dichiarazioni. La possibilità è subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, l'esercizio deve risultare da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione;
- non siano già state realizzate attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;

Con il Decreto in oggetto viene stabilito che la remissione in bonis può essere esercitata anche qualora il contratto di cessione non sia stato sottoscritto al 31 marzo 2023, a condizione che l'opzione di sconto/cessione venga esercitata a favore di un soggetto c.d. *qualificato* (banche, società appartenenti a gruppi bancari, altri intermediari finanziari e compagnie di assicurazione).

19. COMPENSAZIONE ORIZZONTALE CREDITI FISCALI

L'articolo 2-quater, introdotto in sede di conversione, fornisce **un'interpretazione autentica sull'applicabilità dell'istituto cosiddetto della "compensazione orizzontale"** ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it